

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1343/2013 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio⁽²⁾ ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di persolfati originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), degli Stati Uniti d'America e di Taiwan («inchiesta iniziale» e «misure iniziali»). Le misure relative alla RPC hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 71,8 % per tutte le società, ad eccezione di due produttori esportatori cinesi ai quali sono state concesse aliquote del dazio individuali.

2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (2) Il 10 ottobre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura»)⁽³⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di persolfati originari della RPC.
- (3) Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata da due produttori europei, RheinPerChemie GmbH&Co. KG e United Initiators GmbH&Co. KG («richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di persolfati dell'Unione.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2) GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 1.

(3) GU C 305 del 10.10.2012, pag. 15.

- (4) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Inchiesta

3.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (5) L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del PIR («periodo in esame»).

3.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori esportatori della RPC, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori notoriamente interessati, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (7) Visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (8) Nessuno degli importatori si è manifestato.
- (9) Solo un produttore esportatore della RPC ha risposto al questionario. Non è stato quindi necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

